



SCHEDA DI SINTESI D.D. 172/2021
a cura dell'Avv. Deborah Lombardi



**OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
E DIVERSE TIPOLOGIE DI GREEN PASS**

D.L. n. 172 del 26/11/2021 e Nota MI n. 1889 del 7/12/2021

DAL GIORNO 6 DICEMBRE 2021 coesistono due diverse tipologie di GREEN PASS:

1. **il GREEN PASS “BASE”**, che viene rilasciato in caso di avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione dal COVID-19, o attraverso l'esecuzione di un test antigenico rapido (che ha validità 48 ore) o molecolare (che ha validità 72 ore);
2. **il GREEN PASS “RAFFORZATO”**, che viene rilasciato con la vaccinazione (ciclo completo dal non oltre 9 mesi e/o terza dose) e/o avvenuta guarigione dal COVID-19.

DAL GIORNO 15 DICEMBRE 2021

L'accesso a scuola da parte di tutto il personale scolastico per lo svolgimento dell'attività lavorativa potrà quindi avvenire solamente se in possesso di **Green Pass “rafforzato”**.

Il DS, se -a seguito del controllo- non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, **INVITA l'interessato a produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

DAL 6 DICEMBRE 2021 E SINO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO (da effettuarsi entro 20 giorni dall'invito del DS)

L'accesso continua ad essere possibile tramite Green Pass “base”.

Dopo 20 gg dall'invito del DS, **il rapporto di lavoro viene sospeso, senza alcuna retribuzione ma con diritto alla conservazione** fino alla comunicazione da parte dell'interessato, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (ENTRO 15 GIUGNO 2021).

L'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, comporta la sanzione amministrativa corrispondente al “*pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500*”

L'obbligo vaccinale e del GREEN PASS rafforzato riguarda anche il “*personale scolastico che svolge servizio di pre e post- scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44*” (es: personale addetto alle mense, alle pulizie, impiegato epr l'ampliamento dell'attività formativa).

Restano esclusi i soggetti esentati dall'obbligo vaccinale “*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2*” (art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 4). In tale caso **il dirigente scolastico adibisce detto personale a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.